



**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**Segreteria generale**  
**Ufficio gestione giuridica del personale**

Proroga del collocamento in posizione di comando di una dipendente regionale presso la Provincia Autonoma di Trento

**IL DIRIGENTE**

Visto il proprio decreto rep. n. 972-07/12/2022, con il quale è stata disposta la proroga del comando presso la Provincia Autonoma di Trento, della dott.ssa A. M., profilo professionale di assistente – B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 16 dicembre 2022 al 15 dicembre 2023;

Vista la nota di data 3 novembre 2023, con la quale la Provincia Autonoma di Trento chiede la proroga del comando della dott.ssa A. M., permanendo le necessità di servizio che hanno motivato la precedente richiesta di comando;

Accertato che sono pervenuti allo scrivente ufficio, il consenso dell'interessata ed il parere favorevole del superiore gerarchico alla proroga del comando della stessa;

Vista la documentazione agli atti acquisiti nel Protocollo Informatico Trentino "PiTre" dell'Amministrazione regionale della signora sopra indicata, in particolare quella relativa alla proroga del collocamento in posizione di comando presso la Provincia Autonoma di Trento;

Visto l'art. 13 (Collocamento in posizione di comando) del Regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 2 di data 25 gennaio 2023 ed entrato in vigore il 1 febbraio 2023, il quale dispone, fra l'altro, che "il comando verso altri enti pubblici non può avere durata superiore ai due anni, fatta salva la possibilità per le amministrazioni interessate di concordare a fronte di motivate esigenze organizzative durate diverse";

Ritenuto che per i comandi già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, il termine di due anni decorra da tale data;

Visto l'art. 94, comma 2, del contratto collettivo 1. dicembre 2008 e succ. mod., ai sensi del quale al personale regionale comandato presso altri enti, fatto salvo il rimborso da parte degli stessi, spetta oltre al trattamento economico fondamentale anche il trattamento economico accessorio di cui al contratto medesimo, se richiesto dall'ente presso il quale il servizio viene prestato;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m., nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2022, n. 223, "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023 – 2025";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2022, n. 224, "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023 - 2025";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 di data 17 gennaio 2022, "Determinazioni in merito all'adozione del provvedimento in materia di personale";

dispone

- la proroga del collocamento in posizione di comando presso la Provincia Autonoma di Trento della dott.ssa A. M. profilo professionale di assistente – B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 16 dicembre 2023 al 15 dicembre 2024;
- di conservare ad ogni effetto all'interessata lo stato giuridico ed il trattamento economico fondamentale, mentre per quanto riguarda il trattamento economico accessorio sarà corrisposto, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Contratto Collettivo 1. dicembre 2008 e succ. mod., quello richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento presso la quale il servizio viene prestato.

La spesa per lo stipendio e le altre competenze continuerà a far carico all'Amministrazione regionale salvo rimborso da parte della Provincia Autonoma di Trento, che sarà introitato sul capitolo corrispondente dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n.3 e succ.mod.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

- dott. Michael Mayr -

*Firmato digitalmente*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).